

Etica informatica diritto (a cura di Paolo Moro)

di Marco Vianello

Etica informatica diritto

volume collettaneo
a cura di Paolo Moro

Etica, informatica, diritto. Temi trattati nel recente volume collettaneo, curato da Paolo Moro e pubblicato nella nuova collana di Filosofia del Diritto dell'Editrice **Franco Angeli** di Milano.

Vi hanno contribuito Marco Cossutta, Paolo Heritier, Fabio Macioce, Giorgia Marzotto, Angelo Montanari, Paolo Moro, Federico Puppo, Claudio Sarra e Rosalia Scuderi, i quali si sono soffermati su alcuni aspetti, per lo più inesplorati, delle conseguenze dell'informatizzazione, con particolare attenzione al metodo e alla prassi dei giuristi e degli attori della giurisdizione in particolare. I saggi spaziano dal problema della mediazione telematica del giurista, alle questioni di tecnoetica in intelligenza artificiale, robotica e bionica; dal processo come algoritmo, al problema del metodo nell'ipertesto; dalle prospettive del processo nell'era digitale, alla relazione tra «cyberethics» e deontologia forense; dai limiti della c.d. applicazione automatica della legge, al fenomeno delle identità virtuali e del contratto «point and click».

Questa pubblicazione collettanea costituisce il risultato scientifico

di una parte del progetto di ricerca d'interesse nazionale MIUR-Prin 2006 «Descrivere, persuadere, provare: tre funzioni del linguaggio retorico nell'esperienza giuridico-forense», alla quale partecipano professori, ricercatori e avvocati delle Università e dei Fori di Padova, Trento, Verona e Torino (alcuni dei quali componenti del CERMEG – Centro di Ricerche sulla Metodologia Giuridica). Non è stato facile per me leggere questo testo, anche solo perché come avvocato ho perduto l'abitudine a leggere di filosofia; il linguaggio non è quello quotidiano forense, la prima impressione è di astrattezza. Sforzarsi di capire ciò che non si conosce o si pensa di conoscere, ancorché da punti di vista diversi dai soliti, è sempre un accrescimento. Voltare l'angolo fornisce la dimensione. Leggere queste osservazioni, infatti, mi ha consentito di pensare ad argomenti noti sotto altri punti di vista, particolarmente utili, anche se l'approccio – devo ammettere – era un po' di pregiudizio per questioni che potevano apparire poco pratiche.

Concetti come l'origine dell'algoritmo citata da Federico Puppo, che risale all'anno Mille o la Macchina per Pensare di Raimondo Lullo del 1300 cui Paolo Moro ha accennato, combinati con il te-

st di Turing sulla “macchina intelligente” e con quanto affermato da Fabio Macioce danno l'idea, atualizzandoli, di quanto l'informatica sia divenuta indispensabile.

Macioce, infatti, evidenzia come “l'unica vera rivoluzione nell'esistenza umana, dopo quella che ha comportato il passaggio dal Paleolitico al Neolitico, sia stata quella «digitale», verificatasi nel secolo appena trascorso”¹.

Tutto ciò che viviamo, che eravamo abituati a pensare in modo analogico², ora è riconducibile al linguaggio binario (0-1); si è entrati prepotentemente (e, aggiungo, totalmente e irreversibilmente) nell'era digitale.

Nulla si sottrae. Anche il mondo del diritto e del processo. Il processo cambia sistema di comunicazione, come evidenzia sempre Macioce, ma funziona anche (o forse meglio a medio andare) con i nuovi strumenti.

Anzi, si può tentare di ridurre la carenza di conoscenza utilizzando l'informatica giuridica documentaria, ricondurre a un minimo di ordine il “guazzabuglio legislativo” ricordato da Marco Cossutta, utilizzando le parole della Corte delle leggi³, che è intervenuta in tema di *ignorantia legis* scusabile (interpretando l'art. 5 del codice penale).

AVVOCATURA recensioni

La "ignoranza inevitabile" ora potrebbe essere un po' più evitabile. Il processo interessa gli Avvocati, quel confronto di "ragioni e non di forze" richiamato da Macioce, quell'area di contesa civile che esiste solo se esiste il contraddittorio, solo se lo stesso sia vigilato dalla conoscenza e dalla sensibilità dei difensori.

E in questo senso il volume che oggi ho letto tocca una serie di argomenti di vitale importanza per il difensore. Ne cito solo alcuni che mi hanno colpito.

I – L'utilizzo della comunicazione informatica per giuristi

II – Le nuove frontiere della deontologia

III – L'informazione elettronica applicata al diritto, per citarne alcuni.

I – L'utilizzo della comunicazione informatica per giuristi

Si tratta in sostanza di comunicazione. Semplificando: rinvenire documenti, consultarli, trasmettere dati.

La preparazione teorica del giurista ben si abbina alla capacità scientifica di ricerca ed elaborazione della macchina.

L'informatica è uno strumento, come dice Angelo Montanari, per costruire macchine in grado di "pianificare e mettere in atto insiemi di azioni finalizzati al raggiungimento di un particolare obiettivo"⁴.

Si pensi alle moderne banche dati accessibili tramite la rete delle reti. In ogni luogo io mi trovi posso consultarle, anche attraverso una connessione da rete mobile, anche in viaggio, individuando la soluzione più adatta al caso concreto, trasmettendo i dati raccolti ed elaborati a chi sta altrove, magari in procinto di discutere un processo.

II – Le nuove frontiere della deontologia

Claudio Sarra mi ha aperto la mente, mi ha fatto capire che questi linguaggi non solo inventano ogni giorno nuovi modi di comunicare, ma hanno rivoluzionato le stesse norme etiche dell'Avvocatura.

Nell'aprile del 1997, quando apparve il primo codice deontologico forense, si è pensato a un salto in avanti dell'Avvocatura istituzionale, la quale per la prima volta ha sentito il bisogno di specificare regole che prima erano non scritte.

"Una società sempre più complessa e mobile, comunicazioni, circuiti di idee, crescita esponenziale dei soggetti tenuti a quei rispetti, hanno portato la stragrande maggioranza di coloro che hanno dovuto occuparsi di autodichia applicandola a reclamare – questo è il concetto – una codificazione". Così scriveva nel 1997 Antonio Franchini, allora Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Venezia e contemporaneamente Presidente di turno dell'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

Da ruolo cosiddetto "ricognitivo" delle istituzioni forensi si passa, secondo Sarra, alla necessità di tenere il passo con le nuove tecnologie. Lo stesso sottolinea che "la questione è piuttosto importante allorché si discuta dell'adeguatezza della normativa professional-deontologica allo sviluppo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione: è evidente, infatti, che la rapidità di quest'ultimo mal si concilia con la necessità di attendere che la coscienza collettiva stigmatizzi il disvalore di certe condotte in modo così chiaro da potersi agevolmente riprodurre in norme precise".

L'Autore solleva il problema dei metadati, delle informazioni nascoste che talvolta consapevolmente o, più volte, inconsapevolmente si inviano a terzi.

L'invio alla controparte per esempio di *file* contenenti traccia delle informazioni scambiate in due, tre, cinque invii tra avvocato e cliente. La giurisprudenza forense anglosassone si è già occupata dell'argomento, oscillando tra violazione deontologica del ricevente che utilizza informazioni alle quali l'accesso non è autorizzato e violazione deontologica del mittente che viola così la riservatezza tra cliente e avvocato e l'obbligo di aggiornamento, nel saper utilizzare gli strumenti. Per terminare con decisioni più recenti che criticano entrambi i comportamenti⁵. Certamente non saranno censurabili in egual misura comportamenti tutt'al più colposi (del secondo) e condotte probabilmente volontarie (del primo).

L'aggiornamento, comunque, non deve riguardare più solo la conoscenza giuridica in senso stretto, ma anche gli attrezzi utilizzati. Più gli stessi sono complessi più l'Avvocato deve obbligatoriamente stare al passo, senza scusanti. Gli articoli 17 e 17-bis del codice deontologico forense regolano l'informazione e la pubblicità.

L'art. 19 persegue il cosiddetto "accaparramento di clientela". I siti Internet professionali sono ammessi, pur con il limite di legge del rispetto dell'onore e del decoro della professione.

L'impiego di mezzi economici massicci per il posizionamento agli apici di tutti i motori di ricerca con una gamma pressoché infinita di stringhe di ricerca attinenti ai bisogni della clientela del mon-

do legale è ammesso? Era prevedibile l'apertura di un *blog* che risponde gratuitamente a quesiti giuridici di ogni piega del diritto facendo così conoscere l'Avvocato e lo studio che lo gestisce come i più sapienti e meno avidi tra i professionisti? (sempre che siano veramente professionisti, dietro lo specchio segreto di Internet).

III - L'informazione elettronica applicata al diritto

Federico Puppo nell'esempio del decreto penale di condanna tocca alcuni pulsanti molto sensibili.

Nella quantificazione della pena, com'è noto, il Giudice deve valutare le condizioni di cui all'art. 133 cod. pen. (gravità del reato) e 133-bis cod. pen. (condizioni economiche del reo).

L'Autore ha indicato numericamente i parametri, che sono diciotto, suggerendo la possibilità che l'elenco degli stessi e la loro valutazione, tenendo anche conto dei precedenti, sia gestita da un elaboratore.

Viene allora in mente che anche nell'applicazione delle misure cautelari personali si tiene conto di parametri codificati e riconducibili agli articoli 273, 274, 275 cod. proc. pen.

Anche l'applicazione delle aggravanti e delle attenuanti comuni è codificata (artt. 61 e 62 cod. pen.); la macchina potrebbe rappresentare un valido strumento per catalogare, non solo scorrendo le possibilità da applicare al caso concreto, ma anche richiamando i precedenti per reati analoghi, evitando la valutazione delle medesime circostanze di fatto per applicare circostanze diverse.

Si narra la leggenda che nel XVI

secolo un giudice francese propose un sistema chiamato "Algoritmo di Bridoie" il quale mediante un calcolo matematico, tenendo conto caso per caso di una serie di variabili, sceglieva tra due soluzioni: colpevole o innocente⁶.

È notizia di cronaca, ormai neanche troppo recente, che in Brasile era stata introdotta una sorta di "giudice elettronico". Pedro Valls Feu Rosa, Magistrato della Suprema Corte Federale, aveva, infatti, fatto installare un programma che permetteva, sin dall'intervento degli agenti delle forze dell'ordine in casi di circolazione stradale (tant'è che il sistema era denominato anche "Justice-on-Wheels"), di accedere alle banche dati, inserire le variabili e le circostanze del caso e ottenere la decisione seduta stante⁷.

Quando ho letto queste notizie la prima volta ho sorriso. Oggi, dopo il volume di Paolo Moro e degli abilissimi suoi Colleghi, non sorrido più. Sono passato alla fase della riflessione.

A fine aprile è uscita una notizia sui giornali⁸ circa una ricerca di Tom Eichele e i suoi colleghi ricercatori dell'università norvegese di Bergen, i quali hanno scoperto che, poco prima di commettere un errore, l'attività cerebrale va incontro ad alcune anomalie specifiche e facili da identificare. Oggi si procede alle analisi tramite risonanza magnetica, ma è, infatti, allo studio una sorta di copricapo che dovrebbe avvisare, dato che l'anticipo del segnale rispetto all'errore è stato misurato anche in 30 secondi, evitando all'utilizzatore di sbagliare.

Conclude l'articolo di stampa riportando gli auspici dei ricercato-

ri, i quali ipotizzano utilizzazioni per i piloti d'aereo, gli autisti, la sicurezza sui luoghi di lavoro e stimando che in futuro "un dispositivo come questo potrebbe inoltre essere utile per svolgere tutte le professioni e i compiti dove è richiesto un alto grado di concentrazione".

Applicazioni della tecnologia al mondo del diritto, ma, quindi, anche in fase di prevenzione. Concludendo, pertanto, ritengo che uno scritto come quello di cui parliamo oggi non solo sia un testo tutto da scoprire, ma anche mi domando come avessimo fatto finora a starne senza.

Grazie, davvero di cuore agli autori, perché come ha detto Guglielmo Gulotta "la mente è come un paracadute: per funzionare deve essere aperta". E "Etica, Informatica, Diritto" è una cordicella da tirare!

Note

¹ Da V. Mathieu, L'uomo animale ermeneutico, Giappichelli, Torino, 2000, p. 259

² Per i concetti di "analogico" e "digitale" si rimanda alle chiare ed esaurienti descrizioni dell'Autore nel testo commentato - pag. 116, nota 4

³ C. Cost. 23-24.03.1988 n. 364

⁴ Cfr. Angelo Montanari in Etica, Informatica, Diritto, Franco Angeli 2008, p. 42

⁵ Cfr. O'Neal, Nicole, in Florida Bar Journal, 1 dic. 2007, pubblicato in http://goliath.ecnext.com/coms2/gi_0199-7311833/Metadata-the-future-impact-of.html e anche, riguardante aspetti più propriamente disciplinari, Yi, Jonathan, in Florida Bar Journal, 1 dic. 2007, pubblicato in http://goliath.ecnext.com/coms2/gi_0199-7311832/The-effect-of-disciplinary-determinations.html

⁶ Il Giudice Robot, Marco Boretti, in www.dirittosuweb.com

⁷ <http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/726837.stm>

⁸ Roberto Manzocco, Errori al lavoro, il cappello lancia l'allarme 30 secondi prima, in *Libero*, 24.4.2008